

# Allegato alla deliberazione del Consiglio Camerale n. 16 del 28/07/2015

## STATUTO CAMERALE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### Natura e Finalità

- 1. Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, la Camera è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale e di potestà regolamentare ed, in quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, 4° comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
- 2. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

#### Art. 2

#### Sede

- 1. La sede principale della Camera di Commercio è in Chieti.
- 2. Ai fini dell'attuazione del decentramento dei servizi sul territorio la Camera di Commercio potrà avvalersi di sedi e di sportelli distaccati.

#### Art. 3

# Logo camerale

 Il logo è raffigurato dalle due lettere iniziali (camera di commercio) e dalle due lettere finali (artigianato e agricoltura) dell'istituzione, di colore grigio scuro troncate con un punto centrale in rosso riferito alla lettera iniziale dell'industria. Il tutto è ricompreso in una scritta in forma circolare "camera di commercio industria artigianato agricoltura di chieti" in grigio scuro ad eccezione di chieti che è in rosso.

Tale simbolo è integrato dal segno identificativo del Sistema camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione Camera di Commercio di Chieti.

## Art. 4

#### Sistema camerale

 La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) e dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

- 2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere per rispondere ad esigenze funzionali delle imprese della provincia.
- 3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. La Camera di Commercio è, altresì, associata con le altre Camere di commercio della Regione all'Unione Regionale.
- 4. La Camera di Commercio può avvalersi dell'Unione Regionale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

#### Art. 5

## Compiti e funzioni

- 1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto.
- 2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la Legge non attribuiscono alle Amministrazioni Statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà ed omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione.

#### 3.

#### Art. 6

## Potestà statutaria e regolamentare

- 1. Alla Camera di Commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare.
- 2. Sono assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Ente, nonché degli enti e aziende da esso dipendenti.
- 3. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.
- 4. La Camera di Commercio esercita la potestà regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
- 5. In quanto ente autonomo funzionale la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento nelle materie di propria competenza e nei casi previsti dal presente Statuto.

# TITOLO II ORGANIZZAZIONE

# CAPO I NORME GENERALI

#### Art. 7

#### Gli organi camerali

- 1. Sono organi camerali: il Consiglio camerale, la Giunta camerale, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.
- 2. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con la materia oggetto di trattazione.

## Art. 8

## Pari opportunità

- 1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
- 2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio Camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156.

- 3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta, attraverso l'elezione tra i componenti della Giunta medesima del rappresentante di genere non rappresentato che ha preso il maggior numero di voti tra quelli del suo stesso genere.
- 4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
- 5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

# CAPO II IL CONSIGLIO

#### Art. 9

## Composizione del Consiglio camerale

- 1. Il Consiglio della Camera di Commercio è determinato in base al numero delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 10 del D.L. 15 febbraio 2010, n. 23, in rappresentanza dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Fanno parte del Consiglio tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
- 2. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
- 4. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, le procedure per il calcolo della rappresentatività e della ripartizione dei Consiglieri, nonché le modalità e i termini per il rinnovo si applicano le norme vigenti.
- 5. L'attuale Consiglio camerale è composto da 28 consiglieri così ripartiti:

In rappresentanza dei settori economici:

a) Agricoltura	4
b) Industria	6
c) Artigianato	4
d) Commercio	4
e) Cooperazione	1
f) Turismo	1
g) Trasporti e Spedizioni	1
h) Credito e Assicurazioni	1
i) Servizi alle Imprese	2
I) Altri settori ed Economia del mare	1
Totale	25

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e della Consulta Provinciale delle Professioni della Camera di Commercio di Chieti:

Lavoratori:	1
Consumatori	1

3

TOTALE COMPLESSIVO N. 28.

Totale

- 6. Il Consiglio viene sciolto per le cause e con le modalità previste dall'art. 5 della Legge 580/93 e successive modifiche e integrazioni.
- 7. Ai sensi dell'art. 38 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il collegio uscente continua ad esercitare le sue funzioni fino a un massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza, oltre ai 45 giorni previsti dal regime di *prorogatio*.

#### Art. 10

## Consulta Provinciale

- E' istituita la Consulta provinciale dei Presidenti degli Ordini Professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai Presidenti degli Ordini Professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
- 2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, opportunamente individuate in base a Regolamento approvato dal Consiglio Camerale.
- 3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
- 4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
- 5. la Consulta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
- 6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

#### Art. 11

# Competenze e funzioni del Consiglio camerale

- 1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi dell'intera comunità economica.
- 2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico nel suo complesso.
- 3. Il Consiglio:
  - a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
  - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività, pianificando gli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, in coerenza con la programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni;
  - d) approva la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo economico e il suo aggiornamento, il Bilancio di esercizio;
  - e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
  - f) adotta, a maggioranza dei componenti, il regolamento interno e gli altri attribuiti dalla legge al Consiglio camerale.
- 4. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio, per l'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse. Le commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del compito loro affidato.

#### Art. 12

# Diritti e doveri dei Consiglieri camerali

- 1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni.
- 2. Ciascun Consigliere secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ha diritto di:
  - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
  - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
  - c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della documentazione necessaria all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento consiliare e da quello sul diritto di accesso.
- 3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

#### Art. 13

## Nomina, cessazione e decadenza dei Consiglieri

- I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e della Consulta delle Professioni, in conformità ai criteri ed alle modalità contenute nella normativa vigente.
- 2. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data del suo insediamento.
- 3. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale.
- 4. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dalla normativa vigente.
- 5. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

#### Art. 14

## Regolamento interno del Consiglio camerale

- 1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2. Il Regolamento disciplina, in particolare:
  - a) i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
  - b) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
  - c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari.

## Art. 15

## Funzionamento del Consiglio camerale

- 1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
- 2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
- 3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
- 4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio.
- 5. Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima della data prevista per

- l'adunanza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato dagli stessi alla Camera di Commercio.
- 6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale e/o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiede almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
- 7. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
- 8. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, per l'approvazione del preventivo economico e per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- 9. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
- 10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché per le riunioni del Consiglio per specifici argomenti i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

## CAPO III LA GIUNTA

#### Art. 16

#### Giunta camerale

- 1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da otto Consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente.
- 2. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per due sole volte.
- 3. La Giunta nomina, fra i suoi membri, tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario. Il Vice Presidente Vicario, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
- 4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, lo stesso Vice Presidente Vicario, assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del Consigliere ai sensi dell'art. 11 del Decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

## Art. 17

## Giunta camerale: competenze

- 1. La Giunta camerale è l'organo esecutivo della Camera di Commercio.
- 2. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge le seguenti funzioni:
  - a) elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario:
  - b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la Relazione Previsionale e Programmatica ed i relativi aggiornamenti annuali;
  - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti:
  - d) predispone il Preventivo economico, le sue variazioni ed il Bilancio d'esercizio per l'approvazione da parte del Consiglio camerale;

- e) delibera il Piano della Performance, nonché la Relazione sulla Performance, validata dall'Organo Indipendente di valutazione;
- f) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali, approvandone i relativi Statuti, e sulle dismissioni societarie;
- g) delibera, utilizzando le forme organizzative più idonee, sulla costituzione di società, consorzi e società consortili per il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali;
- h) delibera l'istituzione di sedi e di sportelli distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- i) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
- j) delibera sulla cooperazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni;
- k) delibera sulla promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
- delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, sulla predisposizione dei contratti - tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché sulla promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- m) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- n) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza:
- o) verifica, avvalendosi dell'Organo Indipendente di valutazione da essa nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti;
- p) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali:
- g) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio;
- r) nomina il Consiglio di Amministrazione nonché il direttore delle Aziende Speciali, secondo quanto previsto dai relativi statuti;
- s) delibera sull'attribuzione alle Aziende Speciali di compiti e di iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie strumentali necessarie;
- t) nomina Commissioni per vari temi considerati utili e ne determina gli emolumenti;
- u) delibera i regolamenti e le loro eventuali modifiche, fatta eccezione per il regolamento del Consiglio camerale e per gli altri attribuiti dalla legge a quest'ultimo.
- La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
- 4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

## Art. 18

# Componenti della Giunta

 I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato. Ad essi è consentita delega di funzioni della Giunta medesima o del Presidente. 2. La Giunta camerale può conferire ai propri membri particolari incarichi su specifiche questioni o materie rientranti nella competenza dell'organo collegiale; tali incarichi hanno carattere temporaneo e possono essere revocati, non comportano poteri deliberativi o decisionali e cessano con l'espletamento dell'incarico affidato.

## Art. 19

# Regolamento interno della Giunta

- 1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
- 2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i sistemi di votazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

#### Art. 20

#### Funzionamento della Giunta camerale

- La Giunta è convocata dal Presidente della Camera di Commercio o su suo ordine. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei suoi membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
- 2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
- 3. Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
- 4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
- 5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.
- 6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori, consumatori e professionisti.
- 7. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
- 8. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.
- 9. In presenza di tutti i membri di Giunta e con il loro unanime assenso, è possibile la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

# Art. 21

## Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

- 1. Il singolo membro di Giunta cessa dalla carica:
  - a) per decadenza, nei casi previsti dall'art. 13 del D.Lg.vo 15 febbraio 2010, n. 23;
  - b) per decadenza, nell'ipotesi di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni della Giunta stessa secondo le modalità previste dal Regolamento interno della Giunta;
  - c) per decadenza, automaticamente, nell'ipotesi di perdita della carica di Consigliere;
  - d) per dimissioni dalla carica;
  - e) per ogni altra causa eventualmente prevista dalla legge.

2. La deliberazione che prende atto della cessazione dalla carica è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto, garantendo la rappresentanza dei settori di cui all'art. 9 del presente Statuto.

#### Art. 22

## Diritti dei membri di Giunta

- 1. I membri di Giunta partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di voto.
- I membri della Giunta hanno diritto ad ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

# CAPO IV IL PRESIDENTE

## Art. 23

## Presidente della Camera di Commercio

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio.
- 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
- 3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
- 4. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni, dura in carica 5 anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente della Camera di Commercio può essere rieletto due sole volte.

# Art. 24 Decadenza

- 1. Il Presidente decade:
  - a) per scioglimento del Consiglio;
  - b) nel caso di perdita dei requisiti di consigliere ai sensi dell'art. 13 del D.L. 15 febbraio 2010, n. 23;
  - c) per l'approvazione di mozione di sfiducia da parte del Consiglio camerale.
- 2. La mozione di sfiducia al Presidente può essere deliberata dal Consiglio, in una seduta appositamente convocata, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, su proposta sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere motivata da comportamenti del Presidente relativi a violazioni di legge o contrari alle norme del presente Statuto o ad atti formalmente approvati dal Consiglio camerale, ovvero da comportamenti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.
- 3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Presidente decade ed il Vice Presidente Vicario, di cui al comma 3 dell'art. 16, assume la presidenza del Consiglio camerale dando immediato avvio, nella stessa seduta, al primo scrutinio per l'elezione del Presidente, secondo le procedure di legge.

#### Art. 25

## Obbligo di astensione

- 1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
- 2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale Vicario – qualora tale figura sia prevista - e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

# CAPO V IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### Art. 26

# Composizione del Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale.
- Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge vigenti, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.
- 3. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
- 4. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
- 5. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1. La durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.

# Art. 27

## Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
- 2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

# TITOLO III ORDINAMENTO E STRUMENTI

# CAPO I ORDINAMENTO

#### Art. 28

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

# CAPO II IL SEGRETARIO GENERALE

#### Art. 29

## Il Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta. Allo stesso competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e di cui al Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi camerali.
- 2. Inoltre, il Segretario Generale:
  - a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate;
  - b) svolge le funzioni di segretario della Giunta e del Consiglio. In caso di trattazione di provvedimenti riguardanti il Segretario Generale, le funzioni di segretario della Giunta o del Consiglio sono svolte dal Vice Segretario Generale Vicario – qualora tale figura sia prevista - e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente presente all'adunanza più giovane di età.

## CAPO III I DIRIGENTI

#### Art. 30

## Incarichi ai dirigenti

1. Su proposta del Segretario Generale, la Giunta può attribuire ai dirigenti specifici incarichi secondo le normative di legge.

#### Art. 31

## Le funzioni dei dirigenti

- 1. Il dirigente di Area è responsabile del raggiungimento degli obiettivi a lui attribuiti, della gestione delle risorse assegnate, della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, della qualità ed economicità dei servizi erogati.
- 2. L'attribuzione e/o la revoca degli incarichi dirigenziali, le competenze attribuite ai dirigenti, la gestione del loro rapporto di lavoro sono disciplinate dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi camerali.

# CAPO IV ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

#### Art. 32

# Organismo Indipendente di Valutazione

- 1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance previsto dal D.L. 27 ottobre 2009, n. 150 -, che esercita, in piena autonomia, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
- 2. L'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato, sentita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ex art. 13 del D.L. 150/2009 dalla Giunta camerale per un periodo di tre anni.
- 3. L'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione e le modalità di funzionamento dello stesso sono previste nel citato D.L. 27 ottobre 2009, n. 150.

## CAPO V AZIENDE SPECIALI

#### Art. 33

## Aziende Speciali

- 1. La Camera di Commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, secondo le disposizioni del Codice Civile, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria.
- 2. La Camera di Commercio può attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse risorse finanziarie e strumentali necessarie.
- 3. L'istituzione e gli Statuti delle Aziende Speciali sono deliberati dalla Giunta nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio.
- 4. Gli organi, il funzionamento degli stessi e l'attività delle Aziende Speciali sono disciplinate dal DPR n. 254/2005, dal D.L. 15 febbraio 2010, n. 23 e dai relativi Statuti.

# TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 34

## Pubblicazione dello Statuto

- Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul sito istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 2. Lo Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

#### Art. 35

#### Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.